

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della disponibilità offerta da alcuni cittadini i quali hanno espresso il desiderio di svolgere servizio volontario presso ASP;

VALUTATA positivamente la richiesta di partecipazione dei cittadini, atteso che le attività operative volontarie costituiscono l'espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo di servizi di pubblica utilità, in connessione con lo sviluppo e diffusione dei servizi di ASP sul territorio;

CONSIDERATO che ASP intende valorizzare le forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio;

RITENUTO opportuno che il Consiglio stabilisca delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari che svolgono la propria attività volontaria a titolo gratuito presso ASP;

DATO ATTO che alle persone che si offrono come volontari presso i servizi di ASP non sarà dovuto alcun compenso, se non un rimborso spese;

RITENUTO che il rapporto giuridico che s'instaura con i detti volontari è da inquadrarsi nell'ambito di un rapporto di natura privatistica ed a carattere autonomo libero-professionale, fondato soprattutto su un rapporto fiduciario, conformemente a quanto previsto dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, la cui gratuità della prestazione è consentita, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto e ribadito più volte (da ultimo Sezioni Unite Civili del 19 settembre 2005, sentenza n. 18450) che "al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per considerazioni di ordine sociale" (Cassazione 13008/1993), specificando altresì la Cassazione stessa che "in tema di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 C.C. non ne integra peraltro un elemento essenziale, né può essere considerato un limite di ordine pubblico all'autonomia contrattuale delle parti che, pertanto, ben possono prevedere la gratuità dello stesso";

Presidenza · Direzione · Amministrazione
44121 Ferrara, Corso Porta Reno 86
Tel. 0532 799511. Fax 0532 765501
www.aspfe.it – info@aspfe.it

Sede Legale: Via Ripagrande 5
P.IVA 01083580389.
Cod. Fisc. 80006330387



minori

Servizio Sociale Minori
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799590
Fax 0532 799597



adulti

Servizio Sociale Adulti
44123 Pontelagoscuro (Fe)
Piazza B. Buozzi 14
Tel. 0532 466981
Fax 0532 466997



anziani

Servizio Sociale Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799730
Fax 0532 799705



casa residenza

Casa per Anziani
44121 Ferrara
Via Ripagrande 5
Tel. 0532 799520
Fax 0532 765501

VISTE:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge – quadro sul volontariato”;
- Legge Regionale 30 Giugno 2014, N.8 “legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;
- D.L. 9-2-2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,

ATTESO che ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) il volontariato, nell’espressione delle sue organizzazioni, si attiva per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore di singole persone, nuclei o gruppi;

RITENUTO di disciplinare in via regolamentare l’attività dei volontari;

VISTO l’allegato regolamento “Modalità di rapporto tra ASP e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato”;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento “Modalità di rapporto tra ASP e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato”, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web di ASP.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA ASP E LE PERSONE
CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO**

Art. 1

L'Asp persegue una duplice finalità:

- favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;
- integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi

ASP volendo garantire al proprio interno attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20 aprile 1998.

Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:

- a) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso la struttura ed il centro diurno;
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
- c) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- d) assistenza di segretariato e attività informative nell'ambito delle attività dello sportello sociale e dei servizi informativi integrati socio-sanitari.

L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione del Consiglio.

Art. 2

ASP può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1) solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ASP non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

ASP non può avvalersi dell'opera volontaria di propri dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi ed altri prestatori d'opera professionale a favore di ASP.

Art. 3

I volontari singoli che operano in collaborazione con per una o più delle attività di cui all'art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, avvalendosi eventualmente anche dell'apporto professionale del medico competente;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente.

All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

5

Art. 4

Qualora le attività di cui all'art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione s'impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 5

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. I singoli cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) età non inferiore agli anni 18,
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, attestata da certificato medico,
- c) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno,

Nella richiesta di iscrizione il cittadino deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a:

- riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione,
- esclusione dall'elettorato politico attivo.

Art. 6

L'Amministrazione è tenuta a:

1. comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
3. procedere alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere i volontari, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.;
4. valutare il rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché procedere a tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. In tal senso sarà effettuato presso il Servizio Prevenzione e Protezione Lavoratori di un colloquio informativo sui rischi in ASP con contestuale consegna di materiale informativo riguardante la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e, qualora necessario, eventuale formazione sull'uso dei DPI;
5. verificare il corretto adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81 2008 ed in generale alle disposizioni in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro qualora applicabili.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta. L'Amministrazione valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 7

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es. il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 8

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 9

ASP si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

La cancellazione dall'Elenco viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato,
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità

Art. 10

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 11

L'elenco di cui all'art. 1) istituito con apposito atto ed aggiornato con frequenza almeno annuale può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività

Art. 12

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 13

L'ASP e le organizzazioni di volontariato e/o il singolo volontario garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy). I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'ASP sono designati quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

In ogni caso l'Associazione di volontariato e/o il singolo volontario è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Spett.le ASP

SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____, residente a _____ in Via _____
n. _____, recapito telefonico _____

CHIEDE

che il proprio nominativo venga inserito nel registro dei volontari individuali, istituito in
applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. _____
del _____.

DICHIARA a tal fine e sotto la propria responsabilità:

- ☐ di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:

- ☐ che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- ☐ di accettare espressamente di operare in forma coordinata con il Responsabile del Servizio interessato;
- ☐ di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di tempo stabilito con i referenti;
- ☐ di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo con i referenti di ASP;
- ☐ di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali le attività stesse vengono svolte;

- ☐ di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate da ASP finalizzate all'approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di volontariato individuate;
- ☐ di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate:
- | | |
|---|---|
| ☐ lunedì | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ martedì | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ mercoledì | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ giovedì | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ venerdì | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ sabato | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |
| ☐ domenica | (☐ <i>mattina</i> ☐ <i>pomeriggio</i> ☐ <i>sera</i>) |

Ferrara, _____

In fede
